DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO VOLTO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CENTRALIZZATO TRIENNALE DI TRASLOCHI E FACCHINAGGIO, PER LE ESIGENZE DELLE STRUTTURE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA".
CIG: 8634524A9B

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'affidamento del servizio di centralizzato triennale di traslochi e facchinaggio, per le esigenze delle Strutture dell'Ateneo.
Il bando di gara è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 19.02.2021; pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 24.02.2021, V serie speciale – contratti pubblici n. 22, sul Profilo di committente in pari data. L'affidamento in oggetto è stato disposto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.12.2020, e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice).
E' stata verificata l'inesistenza di convenzioni Consip aventi ad oggetto i servizi da aggiudicare. Gli operatori economici interessati a formulare offerta sono tenuti a rispettare le indicazioni di seguito riportate.

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Andrea Zangarelli, tel. 075 5852373 – mail: andrea.zangarelli@unipg.it;

1. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTI DI GARA, MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI GARA

1.1 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTI DI GARA

La Gara viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica ai sensi degli artt. 52 e 58 del Codice.
In particolare la Gara sarà condotta attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica di *e-procurement* denominata "TuttoGare", mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione delle domande di partecipazione e, successivamente, dell'Offerta e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni. La piattaforma è nella disponibilità dell'Università e il relativo accesso avviene mediante l'indirizzo internet https://universitaperugia.tuttogare.it/ selezionando l'opzione "Accedi".
Pertanto:
- l'operatore economico deve accreditarsi sul Sistema stesso, in esecuzione delle istruzioni fornite dal Sistema medesimo, non essendo sufficiente il semplice caricamento (upload)

degli stessi sulla piattaforma telematica;
- le modalità tecniche per l'utilizzo del sistema sono contenute nell'Allegato "Norme Tecniche di Utilizzo" reperibile all'indirizzo internet sopra indicato, ove sono descritte le informazioni riguardanti il Sistema, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione, le modalità di registrazione e accreditamento, la forma delle comunicazioni, le modalità per la presentazione della documentazione e delle offerte e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo del Sistema;
- per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento del Sistema, non diversamente acquisibili, è possibile accedere all'Help Desk: 8955000024.

Al fine di rendere le informazioni di base utili per la partecipazione alla gara, gestita, come detto, attraverso la piattaforma telematica, si riporta di seguito una sommaria ma esaustiva descrizione degli adempimenti richiesti che, comunque, saranno meglio compresi in fase operativa, seguendo le istruzioni e indicazioni fornite step by step dal sistema.
Per accedere al Sistema e partecipare alla gara è necessaria la registrazione dell'operatore economico all'indirizzo https://universitaperugia.tuttogare.it/
Conclusa con successo la registrazione e indicata la casella di posta elettronica certificata (PEC) che verrà utilizzata per tutte le comunicazioni, l'operatore economico potrà partecipare alla procedura inviando la propria offerta come di seguito.
Per proporre la propria candidatura gli operatori economici, una volta registrati, dovranno accedere alla sezione relativa alla procedura telematica, cliccare sul pulsante azzurro "Partecipa".
Accedendo, così, al pannello è possibile effettuare il caricamento della busta contenente la documentazione amministrativa, cliccando sul tasto Carica la documentazione.
Per caricare la documentazione è necessario:
Creare un archivio compresso di tipo zip contenente tutti i files necessari firmati digitalmente;
Selezionare l'archivio cliccando sul tasto Seleziona il file – Busta Amministrativa;
Scegliere una chiave personalizzata;
Cliccare su carica.
Per tutelare la segretezza della documentazione inviata, la Piattaforma richiede al momento dell'invio della "busta" l'inserimento di una password di minimo 12 caratteri che dovrà essere custodita dall'operatore economico, nel caso in cui eccezionalmente sia richiesta dalla Stazione appaltante per accedere al contenuto della documentazione inviata in sede di apertura delle "buste".
Una volta inviato il file una barra di stato indicherà l'avanzamento dell'upload e al termine il sistema provvederà a:
Controllare l'integrità del file;
Verificare la validità formale della firma digitale del file;
Certificare la data e l'ora certa di ricevimento, indispensabile questo per attestare che l'operatore economico ha inviato i files riguardanti la gara entro il termine stabilito dal bando;
Criptare tramite sistema di chiavi asincrone il file.
Per effettuare il caricamento della busta contenente l'offerta tecnica occorre cliccare sul tasto Carica la documentazione.
Per caricare la documentazione è necessario:
- Creare un archivio compresso di tipo zip contenente tutti i files necessari firmati digitalmente;
- Selezionare l'archivio cliccando sul tasto Selezione il file – Busta Tecnica;
- Scegliere una chiave personalizzata;
- Cliccare su carica.

Per tutelare la segretezza della documentazione inviata, la piattaforma richiede al momento dell'invio della "busta" l'inserimento di una password di minimo 12 caratteri che dovrà

essere custodita dall'operatore economico, nel caso in cui eccezionalmente sia richiesta dalla Stazione appaltante per accedere al contenuto della documentazione inviata in sede di apertura delle "buste".
Una volta inviato il file una barra di stato indicherà l'avanzamento dell'upload e al termine il sistema provvederà a:
Controllare l'integrità del file;
Verificare la validità formale della firma digitale del file;
Certificare la data e l'ora certa di ricevimento, indispensabile questo per attestare che l'operatore economico ha inviato i files riguardanti la gara entro il termine stabilito dal bando;
Criptare tramite sistema di chiavi asincrone il file.
Per l'invio dell'offerta economica la Piattaforma prevede obbligatoriamente la compilazione della stessa sul sistema. Per compilare l'offerta è necessario cliccare sul tasto Genera Offerta Economica e compilare i form presenti.
Al termine della compilazione il sistema genera il file PDF dell'offerta inserita che l'operatore economico dovrà scaricare e firmare digitalmente in formato P7M con firma CadES.
Il file P7M contenente l'offerta firmata digitalmente dovrà essere inviato alla piattaforma cliccando sul pulsante Carica la documentazione.
Nel caso in cui il bando preveda la trasmissione di ulteriori documenti facenti parte dell'offerta economica, gli stessi dovranno essere inclusi, unitamente al file di offerta firmato digitalmente, in un archivio compresso in formato ZIP a sua volta firmato digitalmente.
Una volta caricate tutte le "Buste" il sistema renderà disponibile il pulsante "INVIA LA PARTECIPAZIONE" che consentirà con l'invio la partecipazione alla gara.
Cliccando sul tasto INVIA LA PARTECIPAZIONE la piattaforma verificherà la presenza di tutte le "Buste" richieste dal disciplinare di gara e contestualmente invierà, tramite PEC, conferma di avvenuta partecipazione all'operatore economico.
Entro i termini di presentazione dell'offerta, l'operatore economico direttamente dal sistema, potrà revocare la partecipazione cliccando sul tasto "REVOCA PARTECIPAZIONE", il sistema invierà una PEC di conferma ricezione istanza di revoca di partecipazione alla gara.
Un'offerta revocata sarà cancellata dal Sistema ed equivarrà a un'offerta non presentata. Insieme all'offerta sarà cancellata tutta la documentazione per l'ammissione alla gara e l'eventuale documentazione presentata a corredo dell'offerta.
Se l'operatore economico intende sostituire la precedente offerta, invierà, entro i termini di scadenza della gara, i nuovi files nelle modalità di invio sopra descritte, i quali sostituiranno integralmente quelli inviati precedentemente.
Il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabilito come termine di presentazione delle offerte.
Si consigli di inviare la propria offerta con congruo anticipo in modo da consentire alla stazione appaltante e/o al Gestore della Piattaforma di fornire l'eventuale assistenza che dovesse rendersi necessaria al superamento di eventuali problemi collegati alla mancanza di padronanza nell'utilizzo della piattaforma da parte degli operatori economici.

1.2 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI GARA

Le sedute di gara saranno svolte utilizzando il modulo WEB-conference della piattaforma telematica di negoziazione Tuttogare che permette di gestire riunioni virtuali on-line attraverso una funzione di Conference ROOM nella quale gli operatori economici avranno il ruolo di partecipanti interattivi, mentre i Commissari e il Rup avranno la possibilità di condivisione in tempo reale sia di files sia del desktop.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1) Bando di gara;
2) Capitolato speciale e suoi allegati;
3) Schema di accordo quadro;
4) Disciplinare di gara e suoi allegati;
5) Patto di integrità in materia di Contratti Pubblici dell'Università degli Studi di Perugia, pubblicato sul sito internet alla pagina: http://www.unipg.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/atti-amministrativi-generali.
Si fa presente che tutti gli atti necessari per la partecipazione alla presente procedura sono a disposizione dei concorrenti con accesso libero, gratuito e incondizionato sul Profilo di committente dell'Università alla pagina "Bandi di gara e contratti" e sulla piattaforma telematica di *e-procurament* TUTTOGARE all'indirizzo internet https://universitaperugia.tuttogare.it/. L'Università, pertanto, non prenderà in considerazione le richieste di invio di documenti di gara.

2.2 CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP attraverso la piattaforma telematica, entro e non oltre il **10.03.2021 ore 13,00**. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato o inviate in forma diversa.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste pertinenti verranno fornite almeno sei (6) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno pubblicate in forma anonima sul profilo di committente e sulla piattaforma telematica. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge. I concorrenti che intendono partecipare alla gara si impegnano a consultare periodicamente il predetto sito.
Si sottolinea che è interesse di tutte le parti che le prescrizioni impartite ai concorrenti siano esattamente comprese; pertanto, i concorrenti sono invitati ad inoltrare al Responsabile del Procedimento ogni richiesta di chiarimento ritenuta utile alla comprensione degli atti di gara. Si precisa che non saranno riscontrati i quesiti volti ad ottenere chiarimenti sulla corretta applicazione della norma di settore e/o applicata allo specifico caso esposto dal concorrente. Tanto premesso i quesiti che saranno riscontrati saranno solo quelli relativi a chiarire, se del caso, la presente procedura di gara e/o aspetti dei documenti tecnici ed amministrativi.
Non sono ammessi chiarimenti per via telefonica.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice dei Contratti, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice. Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO E VALORE DELL'ACCORDO QUADRO

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento del servizio di traslochi e facchinaggio, per l'Amministrazione Centrale e per le Strutture dell'Università degli Studi di Perugia, che si sostanza in attività di facchinaggio interno (movimentazione di beni tra Uffici della stessa Struttura nella regione Umbria) e facchinaggio esterno (movimentazione di beni tra diverse Strutture ubicate nello stesso Comune o in Comuni diversi della Regione Umbria). Il servizio potrà essere richiesto dalle Strutture collocate all'interno di immobili di proprietà o in uso – a qualsiasi titolo - all'Ateneo o presso gli immobili che dovessero entrare, a qualsiasi titolo, nella disponibilità dell'Ateneo nell'arco di vigenza contrattuale. Il servizio potrà essere richiesto nel solo ambito della regione Umbria.
L'appalto è costituito da un solo lotto tenuto conto delle esigenze manifestate dalle Strutture in sede di programmazione e dell'ubicazione degli immobili in uso all'Università degli Studi di Perugia.
Il valore del contratto ai sensi dell'art. 35, commi 4 e 5 del D. Lgs. 50/2016 per il triennio ammonta a **€ 630.000,00** iva esclusa. Si precisa che data la configurazione dell'accordo quadro non è necessario redigere un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) ai sensi del D. Lgs. 81/2008, che viene posticipato a seguito dell'attivazione di ogni singolo intervento.
Tale importo si intende costituire il volume contrattuale a prescindere dal ribasso di aggiudicazione, nel senso che l'Università potrà richiedere i servizi in questione, fino a concorrenza dell'importo stesso (€ 630.000,00 iva esclusa). Il suddetto importo, tuttavia, è considerato presunto e non vincolante. Il Rup, pertanto, richiederà l'attivazione del servizio di cui trattasi **unicamente sulla base delle necessità e richieste dell'Amministrazione Centrale e delle Strutture decentrate.**
Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 il costo orario per la manodopera per la Provincia di Perugia e Terni, non soggetta a ribasso, è pari a € 20,39 (come da decreto n. 34/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Direzione territoriale del Lavoro dell'Umbria).
L'importo a base di gara per il servizio di facchinaggio è pari a € 25,00/h e per l'utilizzo dell'automezzo, autoscala e montacarichi è pari a € 28,00/h.

4. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

L'Accordo quadro avrà una durata di 36 mesi, con decorrenza dalla data di stipula, o una minore durata qualora il valore totale dell'accordo quadro sia esaurito prima della scadenza triennale. Qualora alla scadenza dell'accordo quadro non sia stato esaurito l'intero valore totale dell'accordo quadro, l'Università si riserva la facoltà di prorogare l'accordo alle stesse condizioni per un massimo di 6 mesi, previa comunicazione scritta del RUP, da trasmettere all'appaltatore a mezzo pec, almeno 5 giorni prima della scadenza.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

L'Università si riserva la facoltà, ai sensi dell'art 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016, e nei limiti previsti dalla citata disposizione, di aumentare o diminuire le prestazioni di cui trattasi qualora se ne ravvisasse la necessità alle medesime condizioni previste nell'accordo quadro. Le eventuali variazioni non costituiscono motivo per l'aggiudicatario di risoluzione anticipata dell'accordo quadro.
Il prezzo indicato nel modulo di offerta si intende onnicomprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie allo svolgimento del servizio, articolato nelle sue varie prestazioni. Pertanto nessun onere aggiuntivo, salvo ove espressamente previsto nel capitolato speciale, può essere richiesto dall'aggiudicatario all'Università per imballaggio, suo

smaltimento, per chiamate urgenti ed eccezionali fuori dai giorni ed orari "ordinari", per il noleggio di eventuali attrezzature necessarie a svolgere il servizio richiesto, costi per il carburante, manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi, ivi comprese a mero titolo esemplificativo i costi per revisione, omologazione, assistenza ecc.., richieste per eventuali autorizzazioni/permessi presso gli uffici competenti per l'utilizzo di spazi con regolamentazione particolare del traffico, quali ZTL, Aree Pedonali, occupazioni di suolo pubblico o qualsivoglia altro onere connesso alle operazioni di trasloco, ecc…. Sono a totale carico dell'aggiudicatario anche eventuali multe prese per infrazioni al Codice della Strada durante lo svolgimento del servizio in questione.
Nessuna variazione o modifica all'accordo quadro può essere apportata o introdotta dall'aggiudicatario se non è stata preventivamente approvata in forma scritta dal Rup. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamento o rimborsi di alcun genere e comportano la rimessa in pristino, con spese a carico dell'aggiudicatario, della situazione preesistente con facoltà di applicare le penali come previsto dall'art. 14 del Capitolato.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

5.1 Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare:
- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale;
- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;
- le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate

tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5.2 SOGGETTI AMMESSI A PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO

Ai sensi del co. 4 dell'art. 110 del d.lgs. 50/2016 alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'art. 161 co. 6 del R.D. n. 267/1942, si applica l'art. 186-bis del predetto regio decreto.

Pertanto:

Per la partecipazione alla procedura di affidamento tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 163 del regio decreto n. 267/1942 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto ai sensi del comma 6 dell'art. 110 d.lgs. 50/2016. Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 161, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

Diversamente, ai sensi del co. 5 dell'art. 110 del d.lgs.50/2016 l'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita obbligatoriamente di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 186 bis del R.D. n.267/1942 l'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:

a) una RELAZIONE DI UN PROFESSIONISTA in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento dell'accordo quadro. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, il concorrente dovrà inserire nel sistema la scansione della relazione originale cartacea sottoscritta dal professionista. Sono tenute a produrre la relazione di cui sopra, con le medesime modalità ivi riportate, anche le consorziate esecutrici ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale e l'impresa ausiliaria.

b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata dell'accordo quadro, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione dell'accordo quadro, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto mediante produzione di apposita DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO.
Gli operatori economici, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammessi a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 110, comma 3, lett. a), possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere e), del Codice (consorzi ordinari di concorrenti).
L'operatore economico ammesso al concordato non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, salvo che nelle ipotesi indicate all'art. 110 del Codice, comma 6, ossia qualora l'ANAC, sentito il Giudice Delegato, subordini la partecipazione alla gara dell'operatore in concordato all'avvalimento di altro operatore economico quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che ANAC individua con apposite Linee Guida. L'impresa ausiliaria così individuata non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale, ex art. 186 bis R.D. 267/1942 né essere sottoposta a curatela fallimentare.
Le imprese consorziate appartenenti ai consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), per i quali il consorzio concorre, nonché l'impresa ausiliaria (qualora si ricorra all'avvalimento ex art. 89 del Codice) non devono trovarsi nella situazione di cui all'art. 110 del medesimo.
Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice non è consentito, pena la non ammissione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto.

6. REQUISITI GENERALI

Possono partecipare alla gara esclusivamente i soggetti per i quali non sussistano le cause di esclusione:
- di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016
- di cui al D. Lgs. 159/2011 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, art. 67;
- di cui al D. Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", art. 53, comma 16 ter, o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Non sono ammessi gli operatori economici per i quali sussistano:
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;

- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- le cause interdittive di cui all'art. 35 del D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014.

Il mancato rispetto delle clausole contenute Patto di integrità in materia di Contratti Pubblici dell'Università degli Studi di Perugia, pubblicato sul sito internet alla pagina: http://www.unipg.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/atti-amministrativi-generali costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [*ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti*].
Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per il tipo di attività corrispondente all'oggetto del contratto appaltando.
b) In caso di cooperative o consorzi di cooperative anche **l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all'Albo delle Società Cooperative** istituito presso il Ministero delle attività produttive (ora dello sviluppo economico); in caso di cooperative sociali anche l'iscrizione all'Albo regionale.
c) Iscrizione all'Albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA:

Il candidato deve avere un fatturato minimo annuo nel triennio 2017/2018/2019, nel settore di attività oggetto dell'appalto (servizio di traslochi e facchinaggio) di importo complessivo pari ad € 100.000,00 (IVA esclusa).Tale requisito è richiesto al fine di garantire che gli operatori economici possiedano la necessaria esperienza professionale e tecnica per eseguire i servizi richiesti con adeguati standard di qualità e particolari livelli di capacità organizzativa e che parimenti siano in grado di far fronte a tutti gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente trattandosi di contratto con elevata incidenza della manodopera.

La comprova del requisito è fornita **in sede di verifica**, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice, l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo.

7.3 CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI:

Il candidato deve essere in possesso di una "dotazione minima aziendale" in termini di organico, attrezzature e automezzi come sotto riportata:
- n. di operai a tempo indeterminato e a tempo pieno addetti ai servizi richiesti non inferiore a 4 unità;
- n. 1 autocarro con portata fino a 3.500 Kg;
- n. 1 montacarichi idoneo per altezze fino a 15 mt., regolarmente omologato;
- 1 autoscala idonea per altezze fino a 15 mt, regolarmente omologata.

Il possesso di tale dotazione dovrà essere precisamente indicato nel modulo di domanda.

La comprova del suddetto requisito è fornita in sede di verifica a seguito dell'aggiudicazione mediante l'esibizione della sottoelencata documentazione:
- carta di circolazione dell'autocarro;
- registro dei beni ammortizzabili per tutte le attrezzature;
- unilav del personale;
- certificati di omologazione e/o conformità per tutte le attrezzature.

7.4 Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di idoneità (**a - c**) di cui al precedente punto 7.1 devono essere posseduti da:
- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppante, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;

Il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito di capacità tecnico – professionale di cui al precedente punto 7.3 relativo alla "dotazione minima aziendale" in termini di organico, attrezzature, automezzi, deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

7.5 Indicazione per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione come di seguito indicati.
Il requisito relativo all'iscrizione nei registri di cui al punto 7.1 lett. a) e b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi indicato al punto 7.1 lett. c) deve essere posseduto dal consorzio qualora esegua in proprio l'attività, oppure dalle consorziate qualora designate.
Il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.2 deve essere posseduto:
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal Consorzio medesimo;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, da Consorzio che può spendere oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate.
Il requisito di capacità tecnico – professionale di cui al precedente punto 7.3 relativo alla "dotazione minima aziendale" in termini di organico, attrezzature, automezzi, è computato in capo al consorzio anche se posseduto dalle singole imprese consorziate.
La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

8. AVVALIMENTO
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del D. Lgs 50/2016 è consentito l'avvalimento, salve le ipotesi di non ammissibilità previste nel presente disciplinare e negli atti di gara che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. L'operatore economico, singolo o in forma plurisoggettiva, può soddisfare la richiesta relativa ai requisiti di carattere economico, finanziario e tecnico professionale per la partecipazione alla procedura di gara avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].
L'operatore economico concorrente, nel caso in cui si avvalga di altri operatori economici per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di qualificazione della presente procedura pubblica, deve indicare nel DGUE:
la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
i requisiti oggetto di avvalimento.
L'operatore economico deve allegare il CONTRATTO DI AVVALIMENTO, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia digitale dell'originale analogico certificata conforme dal notaio e firmata digitalmente dallo stesso, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.
Detto contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
- oggetto;
- risorse e mezzi, (personale, attrezzature ecc.) messi a disposizione per l'esecuzione dell'appalto, in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
L'impresa ausiliaria, indicata dall'operatore economico, deve:
- produrre un proprio DGUE;

- rendere, utilizzando l'apposito MODELLO Allegato 2 "Dichiarazioni sostitutive del soggetto AUSILIATO e AUSILIARIO" ex art. 89", disponibile nella documentazione di gara, i dati generali dell'operatore economico, le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

L'impresa ausiliaria, individuata dal concorrente ai sensi dell'art. 89 del Codice, non deve trovarsi nella situazione di cui all'art 186 bis R.D. 267/1942 o essere assoggettata ad altra procedura concorsuale.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell'accordo quadro.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla procedura sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

9. CESSIONE E SUBAPPALTO

E' vietata, in tutto o in parte la cessione a terzi dell'accordo quadro, salvo le ipotesi previste dall'art. 106, comma 1 lett. d) del Codice. Gli atti relativi all'eventuale cessione sono nulli e determinano la decadenza dall'appalto stesso e la risoluzione di diritto dell'accordo quadro, con conseguente incameramento della cauzione da parte dell'Ateneo.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti del 40% dell'importo complessivo dell'accordo quadro, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Il soggetto affidatario dell'accordo quadro può affidare in subappalto i servizi compresi nell'accordo quadro, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
-il subappaltatore sia qualificato per la relativa parte dell'accordo quadro da espletare e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80;
-all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o parti dei servizi che si intende subappaltare;

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. PAGAMENTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità nazionale anticorruzione, secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'A.N.AC. n. 1197 del 18 dicembre 2019 o successiva delibera pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara. In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass/Banca dati nazionale operatori economici. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da:

-**una garanzia provvisoria**, come disciplinata dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore dell'appalto e pertanto per l'importo di € 12.600,00 salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice:

DESCRIZIONE	**CIG**	**IMPORTO COMPLESSIVO**	**IMPORTO GARANZIA 2%**
Servizio triennale centralizzato di traslochi e facchinaggio	**8634524A9B**	€ 630.000,00	**€ 12.600,00**

- **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; la relativa quietanza deve essere inserita nella busta telematica "Documentazione amministrativa";

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con versamento presso Unicredit S.p.A., agenzia Perugia Università, Via Fabretti codice IBAN: IT 70 J 02008 03043 000029407189; in tal caso, la relativa quietanza, con la seguente causale "**Procedura aperta per la**

stipula di un accordo quadro con un solo operatore economico volto all'affidamento del servizio triennale centralizzato di traslochi e facchinaggio, per le esigenze delle Strutture dell'Università degli Studi di Perugia – CIG 8634524A9B" deve essere inserita nella busta telematica "Documentazione amministrativa". Al fine di facilitare lo svincolo, si invita il concorrente ad indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui l'Università dovrà restituire la cauzione provvisoria versata. Le spese di svincolo sono a carico del destinatario;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
-http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;
2) essere conforme allo schema tipo allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 19 gennaio 2018 n. 31, pubblicato in GU n. 83 del 10 aprile 2018;
3) avere validità per 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
4) prevedere espressamente a pena di esclusione:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione della concessione, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.
5) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, co. 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita

dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.
La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, co. 9 del Codice. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara devono essere presentati attraverso la piattaforma telematica entro e non oltre le ore **13:00 del giorno 19.03.2021.** Il termine è perentorio e il sistema non consente di caricare offerte tardive.
Il plico telematico è composto da 3 buste telematiche:
Busta telematica – documentazione amministrativa;
Busta telematica – offerta tecnica;
Busta telematica – offerta economica.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale valida dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
I concorrenti potranno utilizzare i modelli predisposti dalla Stazione appaltante e messi a disposizione sul profilo di committente e sulla piattaforma telematica.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Il procuratore allega copia dichiarata conforme all'originale della relativa procura.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste "documentazione amministrativa" e "offerta tecnica", è causa di esclusione.
Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.
L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

12.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA TELEMATICA)

La documentazione amministrativa da presentare e caricare sulla piattaforma telematica è costituita da:

a. domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative per ciascun operatore economico partecipante a qualsiasi titolo (singolo, mandatario, mandante, consorzio, consorziato, ausiliario)
b. Copia F23 attestante il pagamento dell'imposta di bollo dovuta sulla domanda di partecipazione;
c. DGUE per ciascun operatore economico partecipante a qualsiasi titolo (singolo, mandatario, mandante, consorzio, consorziato, ausiliario)
d. documentazione a corredo
e. documentazione ulteriore, anche in relazione alle diverse forme di partecipazione;
f. Capitolato speciale sottoscritto digitalmente, per incondizionata accettazione, dal dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso)
g. PASSOE rilasciato da ANAC;
h. dichiarazioni antimafia;

12.1.a DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda di partecipazione è presentata e sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:

a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica** (c.d. rete-soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica** (cd. rete - contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;

c**. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria,** la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;

b) copia dichiarata conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

N.B. L'operatore economico deve altresì allegare la documentazione che ritiene necessaria a chiarire la propria posizione, che per la particolarità della fattispecie, non sia individuata nella domanda o nel DGUE quali, ad esempio: copia di provvedimenti giurisdizionali, modifiche ai rappresentanti non ancora annotate dalla CCIAA, atti di contenzioso contrattuale non ancora definiti, documentazione o dichiarazioni a comprova dell'attività di self-cleaning, contratti di avvalimento, procure notarili conferite, atti di cessione o di affitto di rami d'azienda, ecc.

Si raccomanda di evitare documentazione o dichiarazioni duplicate, irrilevanti o superflue ai fini della procedura.

La domanda di partecipazione contiene anche le seguenti Dichiarazioni integrative:

Ciascun concorrente, con la compilazione della domanda di partecipazione, rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

- dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, del Codice;
- dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
- accetta il patto di integrità in materia di Contratti Pubblici dell'Università degli Studi di Perugia, pubblicato sul sito internet alla pagina: http://www.unipg.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/atti-amministrativi-generali allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012 n. 190);
- accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
- accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara, in particolare il capitolato speciale per l'affidamento del servizio centralizzato triennale di facchinaggio, trasporto e trasloco per le esigenze delle Strutture dell'Università degli Studi di Perugia e i chiarimenti forniti nel corso dell'espletamento della procedura;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. lgs. 30.6.2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
- l'impegno a uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del dpr 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- il possesso dei requisiti minimi di partecipazione richiesti dal precedente art. 6.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice: dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del requisito previsto dall'art. 93, comma 7 del Codice e allega copia conforme della relativa certificazione;
- indicazione dei seguenti dati: domicilio fiscale ……; codice fiscale ……, partita IVA ……..; ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice, indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica ……;
- indica se intende fare ricorso al subappalto;
- di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economico finanziaria e capacità tecniche e professionali indicati all'art. 7.1, 7.2 e 7.3 del presente disciplinare;
- che tutti i documenti di appalto sono sufficienti ed atti ad individuare completamente le prestazioni oggetto dell'appalto e a consentire l'esatta valutazione di tutte le prestazioni e relativi oneri connessi, conseguenti e necessari per l'esecuzione a regola d'arte delle prestazioni;
- di aver giudicato i prezzi offerti, nel loro complesso, remunerativi e che l'offerta presentata ed i relativi prezzi sono adeguati e sufficienti rispetto al costo del lavoro e che gli stessi comprendono i costi relativi alla sicurezza ai sensi del D. Lgs. 50/2016;
- che le condizioni offerte sono vincolanti per l'intero periodo contrattuale, compresa l'eventuale proroga;
- di essere a conoscenza che l'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che l'aggiudicatario non faccia pervenire la documentazione necessaria per la stipula del contratto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di rito, provvederà all'incameramento della cauzione provvisoria e agli altri eventuali conseguenti provvedimenti di legge;
- di essere a conoscenza che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art. 45, c.2, lett. c), d) ed e) del D.Lgs.n.50/2016 e smi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta;
- in caso di aggiudicazione, per quanto di propria competenza, si impegna a rispettare puntualmente quanto disposto dall'art.3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. (Piano

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", alla stazione appaltante, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
oppure
non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", alla stazione appaltante, a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
-di impegnarsi a fornire prova, mediante idonea documentazione, di quanto sopra dichiarato, a semplice richiesta dell'Università;
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267
Ai sensi del co. 4 dell'art. 110 del d.lgs. 50/2016 alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'art. 161 co. 6 del R.D. n. 267/1942, si applica l'art. 186-bis del predetto regio decreto.
Pertanto:
- Per la partecipazione alla procedura di affidamento tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 163 del regio decreto n. 267/1942 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 161, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.
- Diversamente, ai sensi del co. 5 dell'art. 110 del d.lgs.50/2016 l'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita obbligatoriamente di avvalimento di requisiti di altro soggetto.
Ai sensi dell'art. 186 bis del R.D. n.267/1942 l'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:
a) una RELAZIONE DI UN PROFESSIONISTA in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento dell'accordo quadro. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, il concorrente dovrà inserire nel sistema la scansione della relazione originale cartacea sottoscritta dal professionista con relativa dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta con firma digitale valida da parte del concorrente. Sono tenute a produrre la relazione di cui sopra, con le medesime modalità ivi riportate, anche le consorziate esecutrici ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale e l'impresa ausiliaria
b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata dell'accordo quadro, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione dell'accordo quadro, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO.
Nei casi in cui la partecipazione alle procedure di affidamento dell'impresa ammessa a concordato preventivo, sia stata subordinata dall'ANAC, ai sensi dell'art. 110, comma 6 del Codice e così come dichiarato nel relativo DGUE, ad avvalimento di altro operatore

economico in possesso dei requisiti di carattere generale, e degli altri requisiti di selezione richiesti nella presente procedura l'impresa ausiliaria, ivi indicata, deve:
- produrre un proprio DGUE;
- compilare, utilizzando l'apposito MODELLO Allegato 2 "Dichiarazioni sostitutive del soggetto AUSILIATO e AUSILIARIO", disponibile nella documentazione di gara, con i dati generali dell'operatore economico, le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente nonché a subentrare al concorrente nel caso in cui questo nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.
Il DGUE e la "Domanda di partecipazione" in caso di impresa ausiliaria di concorrente in concordato preventivo art. 110 D. Lgs 50/2016 devono essere compilati e sottoscritti ciascuno dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale valida.
L'impresa ausiliaria indicata ai sensi dell'art. 110, del Codice non deve trovarsi nelle ipotesi di cui all'art. 186 bis RD 267/1942 o essere assoggettata ad altra procedura concorsuale.

12.1.b MODELLO F23

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:
Nella parte relativa ai dati anagrafici inserire:
al punto 4: Università degli Studi di Perugia CF 00448820548;
al punto 5: Dati del concorrente (denominazione, Comune sede legale, provincia, C.F.);
al punto 6: Ufficio o Ente: il codice "T3H";
al punto 11: Codice Tributo: "456T";
al punto 12: descrizione (Bollo relativo alla domanda di partecipazione procedura di Gara "Procedura aperta per la stipula di un accordo quadro con un solo operatore economico volto all'affidamento del servizio triennale centralizzato di traslochi e facchinaggio, per le esigenze delle Strutture dell'Università degli Studi di Perugia – CIG 8634524A9B").
A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire nella busta telematica "Documentazione amministrativa" la copia informatica dell'F23. Si segnala che, in caso di mancato assolvimento dell'imposta di bollo, l'Amministrazione procederà alla segnalazione all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 19 del Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642.

12.1.c DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, disponibile, per la compilazione, sulla piattaforma telematica.

Parte I – Informazioni sulla procedura di concessione e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

[In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico] Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di concessione.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:
1) DGUE, a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
5) PASSOE dell'ausiliario;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo dell'accordo quadro.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Parte III Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila:
a) la sezione A per dichiarare il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla documentazione di gara (art. 7.1, 7.2 e 7.3 del disciplinare).

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di imprese rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperative, di consorzi artigiani o consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

12.1.d Documentazione a corredo

Il concorrente allega:
1. Copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
2. (*in caso di sottoscrizione del procuratore*) Copia dichiarata conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

3. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
4. Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
5. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
6.ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC come indicato all'art. 10 del presente Disciplinare;
7. per i concorrenti ammessi a procedura di concordato preventivo la documentazione di cui al precedente art. 5.2.

12.1.e Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/fornitura indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi

dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD
(o in alternativa)
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 12.1.e potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

12.1.f Capitolato speciale sottoscritto digitalmente
Capitolato speciale sottoscritto digitalmente, per incondizionata accettazione, dal dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso), con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al paragrafo 12.1.a.

12.1.h Dichiarazioni antimafia
Il concorrente trasmette dichiarazione sostitutiva (da compilarsi da parte dei soggetti individuati dall'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011) resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta l'idoneità morale.
N.B. Tale dichiarazione viene richiesta, anticipatamente, a mero titolo di collaborazione, il suo mancato inserimento negli atti di gara non costituisce motivo di esclusione.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.
L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 7 giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. OFFERTA TECNICA (BUSTA TELEMATICA)

14.1 L'offerta tecnica da presentare e caricare sulla piattaforma telematica è costituita dai documenti contenenti le proposte relative agli elementi di natura qualitativa.
La mancata presentazione della documentazione richiesta o il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti la sottoscrizione ovvero la mancata presentazione della documentazione relativa ad uno o a tutti i criteri di valutazione o sub – criteri di valutazione non costituisce causa di esclusione, ma comporta esclusivamente la valutazione pari a 0 punti per lo specifico elemento ponderale o sub elemento ponderale.
L'attribuzione di un punteggio pari a 0 per ciascuno dei criteri o sub criteri ponderali in ogni caso comporta per il concorrente l'obbligo di eseguire in ogni caso la prestazione sulla base delle indicazioni e dei contenuti del Capitolato speciale.
Dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consenta di desumere, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo oggetto di valutazione

contenuta nella Busta telematica – "OFFERTA ECONOMICA"; pertanto nell'offerta tecnica non devono essere contenuti prezzi, importi o costi sostenuti.
Inoltre l'offerta tecnica:
- non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo dell'accordo quadro determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
- non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione o altre condizioni che non consentano l'individuazione di un'offerta da valutare in modo univoco;
- costituisce obbligazione contrattuale specifica e integra automaticamente le previsioni degli atti posti a base di gara nonché il Capitolato Speciale e lo Schema di contratto.
Tutta la documentazione da inserire nella Offerta Tecnica dovrà essere debitamente sottoscritta con firma digitale valida dal legale rappresentante o procuratore speciale nel caso di concorrente singolo, dal legale rappresentante o procuratore speciale del soggetto mandatario in caso di RTI già costituito, dal legale rappresentante o procuratore speciale di tutti i concorrenti in caso di RTI da costituirsi.

14.2 La busta telematica "Offerta tecnica" contiene i documenti sottoscritti con firma digitale di seguito indicati, fermo restando che non andranno inseriti, sempre a pena di esclusione, elaborati contenenti indicazioni economiche:
a) **Modulo di offerta tecnica** – (da utilizzare preferibilmente il modulo allegato ai documenti di gara già predisposto) per quanto riguarda i criteri e sub criteri rispetto ai quali viene assegnato un punteggio tabellare, nello specifico:
per il **criterio 1 – "Possesso di certificazioni/attestazioni"** attinenti il settore di cui trattasi;
per il **criterio 2** - **"Maggiori disponibilità di personale, mezzi e attrezzature"** rispetto a quanto indicato all'art. 9 del Capitolato speciale;
per il **criterio 3** – "**Riduzione tempo per attivazione del servizio rispetto ai 10 giorni di preavviso indicati all'art. 6 dal Capitolato speciale"**;
Per i suddetti criteri e sub criteri il punteggio tabellare verrà assegnato automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nel modulo di offerta dell'elemento richiesto.
Per quanto riguarda il criterio e sub criteri rispetto ai quali viene assegnato un punteggio discrezionale, nello specifico **criterio 4 "Organizzazione aziendale"** dovrà essere presentata la seguente documentazione:
b) **Relazione tecnica** completa e dettagliata, suddivisa in due punti.
Rispetto al **punto 4.1** l'operatore economico dovrà indicare quali sono i corsi di formazione preventivati volti ad acquisire ulteriori conoscenze in materia di tutela della salute e riduzione degli impatti ambientali, con esclusione dei corsi relativi alla formazione obbligatoria. Dovrà essere indicata la modalità di svolgimento dei corsi, fornendo tutte le informazioni utili per consentire una migliore valutazione dello stesso, a mero titolo esemplificativo: tipo di corso previsto (titolo), indicazioni sulla figura del docente che terrà il corso (figura interna o esterna all'azienda/impresa), durata del corso, se prevista una valutazione finale con rilascio di attestazione inerente il superamento dello stesso, ecc... Per la valutazione si terrà conto del tema trattato (se attinente alla riduzione dei rischi per la salute e riduzione degli impatti ambientali complessivi del servizio svolto: tipo di macchinari e imballaggi utilizzati, ecc..), sarà dato maggior peso ai corsi tenuti da docenti esterni all'azienda, quelli che prevedono un esame finale con rilascio di relativo attestato e la durata del corso (n. di ore).

Rispetto al **punto 4.2** l'operatore economico dovrà indicare esattamente la soluzione/strategia/piano che intende adottare per garantire la tempestività del servizio in casi di necessità e/o urgenza, in orari notturni, festivi, durante il mese di agosto ecc… anche attraverso soluzioni già adottate o adottande. Per la valutazione si terrà conto delle modalità con le quali verranno gestite le emergenze: dalla fase preventiva (presenza di più numeri dedicati per le chiamate di emergenza), coordinamento per l'attivazione del servizio (presenza di una rete di collegamento già esistente ove si è valutata la modalità per allertare gli addetti in base a determinati criteri es. residenza) immediata disponibilità dei mezzi, soluzione differenziate in base all'ubicazione degli immobili, ecc..

14.3 Accesso agli atti – notifica ai controinteressati

La documentazione tecnica di cui sopra dovrà contenere in apposita pagina, l'eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali o industriali e i correlati riferimenti normativi, sottoscritta con firma autografata dell'offerente, e che pertanto necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso ex artt. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e 22 e ss. della L. n. 241/90 da parte di terzi, atteso che le informazioni fornite nell'ambito della documentazione tecnica costituiscono segreti tecnici o commerciali o industriali.
Si precisa, comunque, che ogni decisione in merito alla valutazione della riservatezza delle offerte sarà di competenza della Stazione appaltante.
L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

15. OFFERTA ECONOMICA (BUSTA TELEMATICA)

L'offerta economica da presentare e caricare sulla piattaforma telematica è costituita, a pena di esclusione, dall'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello elaborato dalla Stazione appaltante, pubblicato sul Profilo di committente e sulla piattaforma telematica e recante i seguenti elementi, indicati in cifre e in lettere:
-il costo orario del servizio di facchinaggio **(importo max € 25,00/h),** comprensivo di costo dell'operaio, utile d'impresa, attrezzature e materiali utilizzati nello svolgimento delle attività richieste, oneri vari, quota di sicurezza;
-il costo orario per l'automezzo con portata fino a Kg 3500, autoscale e montacarichi per altezze fino a 15 m **(importo max € 28,00/h),** comprensivo di costo dell'operaio, utile d'impresa, attrezzature e materiali utilizzati nello svolgimento delle attività richieste, oneri vari, quota di sicurezza;
-la stima degli oneri aziendali complessivi relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
-la stima del costo orario della manodopera, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del codice.
Tutti i prezzi sono da intendersi al netto di IVA.
Le offerte economiche che superino gli importi unitari massimi indicati saranno considerate inammissibili.
Si precisa inoltre che:
-in caso di discordanza tra gli elementi dell'offerta (prezzo offerto espresso in cifre e in lettere) prevale il prezzo offerto in lettere;
- il prezzo offerto deve essere espresso fino alla seconda cifra decimale oltre la virgola; nel caso in cui fossero indicati più decimali, la Stazione appaltante procederà automaticamente al troncamento, prendendo in considerazione solo le prime 2 (due) cifre.

N.B.: Gli oneri aziendali sono completamente a carico dell'offerente e rientrano nell'importo offerto.
Gli oneri aziendali si riferiscono alle misure di sicurezza che l'impresa offerente sosterrà internamente per l'esecuzione della concessione e che saranno utilizzate all'interno dei siti dell'azienda (es. DPI, corsi specifici di formazione sulla sicurezza, materiale inerente la sicurezza, sorveglianza sanitaria, ecc…).
ATTENZIONE: **la mancata indicazione dei suddetti oneri comporta l'esclusione dalla gara.**
Non sono ammesse offerte per parte dell'accordo quadro. Non sono ammesse offerte condizionate o difformi da quanto prescritto nel bando, nel presente disciplinare, nel capitolato e nello schema di accordo quadro. Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo di tutti gli oneri derivanti dall'integrale esecuzione dell'accordo quadro, nel rispetto di tutti i termini e le condizioni previste nel capitolato e nello schema di accordo quadro.
L'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale valida, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 12.1.a.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto verrà aggiudicato tramite procedura aperta sopra soglia in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.
La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.
In particolare, la migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (**Ptotale**) più alto, che sarà ottenuto sommando il "***Punteggio Tecnico***" (**PT**) e il "***Punteggio Economico***" (**PE**):

Ptotale= PT + PE

A) offerta tecnica	max punti 70
B) offerta economica	max punti 30
TOTALE	**PUNTI 100**

A) OFFERTA TECNICA MAX 70 PUNTI

I seguenti elementi saranno oggetto specifico di valutazione da parte della commissione di gara con attribuzione dei relativi punteggi:

N	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX
1	**Possesso di certificazioni attinenti al settore trasporti, logistica in corso di validità e relative ai servizi oggetto dell'appalto**	8	UNI EN ISO 9001:2015 Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità, idoneo, pertinente e proporzionato ai servizi oggetto dell'appalto	2
			UNI EN ISO 14001:2015 o al Sistema EMAS (conforme al regolamento CE 1221/2009) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema	2

			di gestione ambientale, idoneo, pertinente e proporzionato ai servizi oggetto dell'appalto	
			OHSAS 18001:2007/ISO 45001:2018 Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori	2
			ISO 37001 sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione	2
2	**Maggiori disponibilità di personale, mezzi e attrezzature rispetto a quanto indicato all'art. 9 del Capitolato speciale**	43	2 punti per ogni Autocarro con portata superiore a 35 q.li fino a un max di 2 autocarri	4
			6 punti per autocarro con portata fino a 35 q.li di categoria nel rispetto delle norme ambientali – euro 6 – B–fuel o metano (max 2 automezzi)	12
			3 punti per un montacarichi per altezze superiori a 25 metri	3
			Carrello elevatore fino a 18 quintali	2
			Transpallet elettrico	2
			n. operai addetti a tempo pieno e indeterminato oltre 4 unità: - 2 punti per n. di addetti da 5 a 8 - 4 punti per n. addetti da 9 a 11 - 6 punti per n. addetti da 12 a 14 - 10 punti per n. addetti da 15 a 19 - 15 punti per n. addetti ≥ 20	15
			5 punti per l'eventuale messa a disposizione di un magazzino per lo stoccaggio di almeno 100 mq	5
3	**Riduzione tempo per attivazione del servizio (ordine di intervento) rispetto ai 10 giorni di preavviso indicati all'art. 6**	7	1 punto per ogni giorno in meno di preavviso fino ad un massimo di 7 punti (es. 9 gg. 1 punto, 8 gg. 2 punti, 7 gg. 3 punti, 6 gg 4 punti, ecc..)	7
4	**Organizzazione aziendale**	12	**4.1** Formazione per il personale relativamente all'adozione delle misure volte alla riduzione dei rischi per la salute e riduzione degli impatti ambientali. Esclusi dalla valutazione i corsi di formazione obbligatoria previsti dal D.Lgs. 81/2008. Per la valutazione si terrà conto del tema trattato (se attinente alla riduzione dei	6

			rischi per la salute e riduzione degli impatti ambientali complessivi del servizio svolto: tipo di macchinari e imballaggi utilizzati, ecc..), sarà dato maggior peso ai corsi tenuti da docenti esterni all'azienda, che prevedono un esame finale con rilascio di relativo attestato e la maggiore durata del corso (n. di ore).	
			4.2 Accorgimenti che l'operatore intende adottare nell'espletamento dei servizi per garantire tempestività nelle risposte e capacità di affrontare eventi eccezionali/emergenze sia nei giorni lavorativi che in quelli festivi, orari notturni, mese di Agosto ecc.. Per la valutazione si terrà conto delle modalità con le quali verranno gestite le emergenze: dalla fase preventiva (presenza di più numeri dedicati per le chiamate di emergenza), coordinamento per l'attivazione del servizio (presenza di una rete di collegamento già esistente ove si è valutata la modalità per allertare gli addetti in base a determinati criteri es. residenza) immediata disponibilità dei mezzi, soluzione differenziate in base all'ubicazione degli immobili ecc..	6

16.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella soprastante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Quanto ai seguenti criteri che comportano l'attribuzione di un punteggio tabellare: **criterio 1 – "Possesso di certificazioni/attestazioni"** attinenti il settore di cui trattasi, al **criterio 2** - **"Maggiori disponibilità di personale, mezzi e attrezzature** rispetto all'art. 9 del Capitolato speciale e al **criterio 3** – "**Riduzione tempo per attivazione del servizio rispetto ai 10 giorni di preavviso indicati all'art. 6 dal Capitolato speciale",** il punteggio tabellare verrà assegnato automaticamente e in valore assoluto, sulla base delle dichiarazioni e/o dei valori indicati dal concorrente nel modulo di offerta tecnica in relazione all'elemento richiesto.

Quanto al **criterio 4** – Organizzazione aziendale per il quale è prevista l'assegnazione di un punteggio discrezionale, la Commissione attribuisce una valutazione complessiva scegliendo tra **"ottimo"**, **"buono"**, **"discreto"**, **"sufficiente"**, **"insufficiente"**, in base a quanto proposto dal concorrente.

Ad ogni valutazione corrisponde un coefficiente come riportato di seguito:

VALUTAZIONE	DESCRIZIONE	COEFFICIENTE
OTTIMO	Il criterio è trattato in modo completamente esauriente e quanto proposto risponde in modo assolutamente soddisfacente alle attese	1
BUONO	Il criterio è trattato in modo esauriente e quanto proposto risponde pienamente alle attese	0.75
DISCRETO	Il criterio è trattato in modo accettabile e quanto proposto risponde alle attese	0.5
SUFFICIENTE	Il criterio è trattato in modo appena sufficiente e quanto proposto è appena adeguato alle attese	0.25
INSUFFICIENTE	Il criterio è trattato in modo insufficiente e quanto proposto non risponde alle attese	0

Una volta che la Commissione ha attribuito il suo giudizio, e quindi il coefficiente a ciascun concorrente, si assegna il valore 1 a quella che risulta più elevata riparametrando di conseguenza tutte le altre medie, secondo la seguente formula:

$$\mathbf{CR_{ij} = 1 * CM_{ij} / max(CM_{ij})}$$

Dove:
CR_{ij} = coefficiente riparametrato assegnato al concorrente i-esimo per il criterio j-esimo
CM_{ij} = coefficiente attribuito dalla Commissione al concorrente i-esimo per il criterio j-esimo
$max(CM_{ij})$ = coefficiente più elevato tra quelli assegnati dalla Commissione a ciascun concorrente per il criterio j-esimo
Una volta ottenuto il coefficiente riparametrato di ogni concorrente si procederà all'attribuzione del punteggio del criterio con la seguente formula:
$PT_{ij} = PT_{jmax} * CR_{ij}$
Dove:
PT_{ij} = punteggio tecnico assegnato al concorrente i-esimo per il criterio j-esimo
PT_{jmax}= punteggio tecnico massimo attribuibile per il criterio j-esimo
CR_{ij}= coefficiente riparametrato assegnato al concorrente i-esimo per il criterio j-esimo

Il punteggio dell'offerta tecnica sarà determinato dalla sommatoria del punteggio ottenuto per i criteri e sub criteri tabellari e quelli discrezionali.

B) OFFERTA ECONOMICA MAX 30 PUNTI

16.2 METODO DI ATTRIBUZIONE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Gli elementi economici di valutazione sono i costi del servizio di trasporto e facchinaggio. I 30 punti sono così ripartiti:

a) max 20 punti per il servizio di facchinaggio;
b) max 10 punti per autocarro con portata fino a 3.500 kg /autoscala e montacarichi per altezze fino a 15 mt.

Per la determinazione del punteggio sarà applicate la seguente formula:

Pe=Σn(We*V)

Dove:
Pe = è il punteggio economico attribuibile;
n= il numero totale degli elementi economici in valutazione (**a** e **b**);
We = è il punteggio attribuito all'elemento economico in valutazione;
V= coefficiente, variabile tra 0 e 1, determinato per l'elemento economico in valutazione.
Il coefficiente **V**, per ogni elemento economico in valutazione, sarà determinato secondo la seguente formula:

V = (Imax - Ioff) / (Imax - Imin)

nella quale:
Imax = importo unitario massimo, posto a base di gara per ogni elemento di valutazione;
Ioff =Importo unitario offerto per l'elemento in valutazione;
Imin = importo unitario minimo offerto, fra tutte le offerte valide, per l'elemento in valutazione.

Le modalità di calcolo descritte sono conformi alle indicazioni contenute nell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e alle linee guida attuative ANAC.
Tutti i calcoli per la determinazione dei punteggi sono effettuati con arrotondamento matematico alla seconda cifra decimale.
Il punteggio finale sarà determinato dalla sommatoria del punteggio dell'offerta tecnica ed economica.

17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **29.03.2021 alle ore 9,30**, e si svolgerà in modalità telematica (da remoto) attraverso l'apposita funzionalità che sfrutta le possibilità offerte dalla piattaforma Zoom Meetings, direttamente attraverso la piattaforma telematica TuttoGare. Tale sistema consente:
• la geolocalizzazione dei dati;
• la protezione nativa di tutte le sessioni con password generate on-the-fly;
L'accesso alle "stanze" (conference-rooms) dovrà essere manualmente approvato dall'utente host (Stazione Appaltante). A tal fine, una volta aperta la seduta pubblica all'ora e nel giorno stabiliti, la Stazione Appaltante in veste di host invierà, sempre tramite le funzionalità di TuttoGare, e pertanto attraverso una PEC generata automaticamente dal sistema, le credenziali necessarie per richiede l'accesso alla conference-room.
Il sistema consente di aderire alle riunioni tramite qualsiasi dispositivo sia desktop che mobile munito delle necessarie periferiche audio-video erogando riunioni sincrone (in diretta) attraverso un flusso bidirezionale (moderatore - partecipanti) con video, audio, condivisione schermo e chat testuale per la gestione della seduta telematica a interazione controllata dei partecipanti. Si segnala sin d'ora che, con l'accesso alla sessione, ciascun partecipante rilascia apposito consenso al trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente.
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Tutte le informazioni riguardanti la presente procedura, comprese le convocazioni per le sedute pubbliche di gara, saranno pubblicate sul profilo di committente dell'Università alla pagina "Bandi di gara e contratti" e sulla piattaforma TuttoGare. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge.
Nella prima seduta, il RUP, sulla base della documentazione contenuta nei plichi presentati, procede a:

- verificare la correttezza formale della presentazione delle offerte sulla piattaforma telematica;
- aprire le buste telematiche "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" e verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio;
- ammettere e/o escludere i concorrenti dalla successiva fase di gara.

Nell'ipotesi di attivazione di soccorso istruttorio, in una successiva seduta pubblica il RUP provvederà a escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

18. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta terminata la fase relativa alla verifica della documentazione amministrativa il RUP, in seduta pubblica telematica, procederà all'apertura della busta telematica contenente l'offerta tecnica e alla verbalizzazione dei documenti presenti in tale busta. Successivamente, in una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica telematica, la Commissione insieme al RUP darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti, procederà alla valutazione delle offerte economiche e all'attribuzione dei punteggi complessivi, sommando i punteggi attribuiti all'offerta economica e quelli attribuiti all'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione insieme al RUP, in seduta pubblica, redige la graduatoria.

La Commissione, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, chiuderà la seduta pubblica dando mandato al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 19. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione insieme al RUP, in seduta pubblica, comunicherà l'esito del procedimento di valutazione di congruità delle offerte e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui venga presentata una sola offerta valida.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'accordo quadro, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, laddove l'operatore economico abbia ottenuto sia per la componente tecnica che per quella economica un punteggio pari o superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, l'offerta dell'operatore economico sarà ritenuta anomala.

Per la componente tecnica, la soglia di anomalia è rappresentata da un punteggio pari o superiore a 56 punti, per la componente economica la soglia di anomalia è rappresentata da un punteggio pari o superiore a 24 punti.
L'offerta sarà considerata anomala anche in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa. Il RUP, con il supporto della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, avvalendosi se ritenuto necessario del supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo, non superiore a 5 giorni naturali e consecutivi, per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 20.

20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.
L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione dell'accordo quadro è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula dell'accordo quadro; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 16/7/2020 n. 76 convertito con L. 11/9/2020 n. 120 "*Fino al 31 dicembre 2021, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei*

soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni".
L'accordo quadro, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.
All'atto della stipulazione dell'accordo quadro, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.
L'aggiudicatario dovrà inoltre dimostrare il possesso e/o disponibilità per lo svolgimento del servizio di n. 4 operai a tempo indeterminato e a tempo pieno addetti ai servizi di cui trattasi, n. 1 autocarro con portata fino a 3.500 Kg, n. 1 autoscala per altezze fino a 15 mt, n. 1 montacarichi idoneo per altezze fino a 15 mt, mediante esibizione dei seguenti documenti (o documenti equivalenti): unilav del personale, carta di circolazione per l'automezzo, registro dei beni ammortizzabili per tutte le attrezzature, certificati di omologazione e/o conformità/revisione per tutte le attrezzature.

L'accordo quadro sarà stipulato in modalità elettronica con apposizione di firma digitale.
L'accordo quadro è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo accordo quadro per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari indicativamente ad € 5.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione dell'accordo quadro.

21. COPERTURA ASSICURATIVA

Prima della stipula dell'accordo quadro, l'affidatario dovrà stipulare una polizza assicurativa responsabilità civile verso terzi (RCT) per eventuali danni materiali che lo stesso possa arrecare all'Università degli Studi di Perugia nonché ai terzi, nello svolgimento del servizio di cui trattasi, nonché Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) per eventuali infortuni subiti dai propri prestatori di lavoro, che preveda un massimale annuo RCT non inferiore a € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) e RCO non inferiore a € 1.000.000,00 (unmilione/00). La polizza deve prevedere in modo specifico la copertura dei danni connessi/conseguenti alle operazioni di carico e scarico durante le attività di trasporto e la copertura in caso di danni, perdita, o avaria dei materiali trasportati. Per maggiori dettagli si rinvia all'art. 18 del Capitolato speciale per servizi di traslochi e facchinaggio.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Il Dirigente
F.to Dott. Maurizio Padiglioni